

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 56-8209

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020 - Modificazioni agli indirizzi e disposizioni attuative relative all'Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria" di cui alla DGR n. 80-6272 del 22.12.2017.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2018) 5174 del 27.07.2018 e recepito con DGR n. 12-7505 del 07/09/2018; comprendente le modifiche specifiche riguardanti la Misura 16;

vista la Misura 16 "Cooperazione", sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia" - Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria" del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

vista la D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017, che, tra l'altro, ha:

1. approvato (All. C) gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria";
2. dato atto che le agevolazioni previste per l'Operazione 16.6.1 – foreste saranno concesse:
 - nel rispetto del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 e in conformità alla DGR 43-6907 del 17.09.2007 per quanto compatibile e in tal caso non devono essere preventivamente essere notificate alla UE purchè soddisfino le condizioni stabilite dal suddetto Regolamento,

- oppure, in alternativa, nel rispetto del regime di aiuto in corso di predisposizione per la Misura 16 – foreste ai sensi del punto 2.6 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020” approvati con Decisione C (2014) 204/01 del 01.07.2014;

3. stabilito di attivare, per l’Operazione 16.6.1 - foreste, un primo bando con una disponibilità complessiva di € 1.500.000,00 di cui € 646.800,00 di quota UE, € 597.300,00 di quota Stato ed € 255.900,00 di quota regionale;

viste le modifiche introdotte nel PSR 2014-2020 a febbraio 2018 e luglio 2018 che, in particolare, riguardano, per alcune Operazioni della Misura 16, la giustificazione del costo forfetario e l’applicazione del costo standard del lavoratore agricolo e forestale;

viste le ulteriori modifiche proposte al PSR 2014-2020 approvate dal Comitato di Sorveglianza con procedura iscritta del 15-23.11.2018 (esiti approvati con DD 1227 del 06.12.2018) che riguardano, in particolare per l’Operazione 16.6.1 – foreste, la modifica del criterio priorità n. 8 resa necessaria per poter attribuire punteggi, sul medesimo criterio di priorità, anche a progetti che prevedono la fornitura di biomasse forestali ad impianti per la produzione di energia con potenza > di 35 Kw;

ritenuta la necessità di adeguare alle modificazioni sopra esposte le disposizioni attuative di cui all’allegato C della D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017;

vista la notifica del 02.08.2018 del regime di aiuti specifico per la Misura 16 del PSR 2014-2020 (SA51792) e della relativa Decisione C(2018)8004 del 23.11.2018 e considerato che la stessa, suscitando perplessità in alcuni punti relativi all’intensità dell’aiuto, ha comportato la decisione, da parte dello stesso CdS di cui sopra, di non inserirne, per il momento, gli estremi nel capitolo 13, rimandando all’Autorità di Gestione l’effettuazione dei necessari approfondimenti con l’Unità Aiuti di Stato della DG Agri della CE;

considerato che nell’ambito del regime di aiuti di cui sopra sono stati definiti i massimali di aiuto per ciascuna delle Operazioni della Misura 16 e che questi non sono oggetto delle perplessità sopra evidenziate;

ritenuta quindi l’opportunità di adeguare il massimale previsto nelle disposizioni attuative di cui all’allegato C della D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017 (pari a 400.000,00 €) a quello del regime di aiuti SA51792 (pari a € 500.000,00 per domanda / gruppo di cooperazione);

considerato infine che:

- come verificato nell’ambito degli altri bandi già aperti nell’ambito della Misura 16, ci si attende, sul primo bando dell’Operazione 16.6.1 - foreste, una adesione superiore alle risorse attualmente stanziare (pari a € 1.500.000,00);

- l’apertura del secondo bando a fine 2019 ridurrebbe, in relazione ai tempi necessari per l’istruttoria, a meno di due anni il tempo a disposizione per la realizzazione concreta delle attività di filiera riducendone l’efficacia;

ritenuta per quanto sopra esposto, l’opportunità di stanziare l’intera disponibilità economica oggi disponibile (pari a 3 M€) dell’Operazione 16.6.1 – foreste, sul primo bando di attuazione prevedendo un eventuale secondo bando solo nel caso in cui si verificassero minori utilizzi o stanziamenti di ulteriori risorse;

ritenuto, per conseguenza, di modificare l'allegato C della D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017 prevedendo l'attuazione dell'Operazione 16.6.1 – foreste mediante un primo e unico bando con dotazione finanziaria pari a 3 M€ ed un eventuale secondo bando solo nel caso in cui si verificassero minori utilizzi o stanziamenti di ulteriori risorse;

ritenuto necessario, a tal fine, integrare, in riferimento alla D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017, la disponibilità finanziaria per l'Operazione 16.6.1 - foreste per un importo complessivo di € 1.500.000,00 € di cui € 646.800,00 di quota UE, € 57.300,00 di quota Stato ed € 255.900,00 di quota regionale;

visto l'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;

preso atto che l'ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;

dato atto che:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 18.10.2002 è stato approvato il "Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte", il cui articolo 8 disciplina le funzioni di detto Organismo;
- con DGR n. 41-5776 del 23.4.2007 è stato approvato lo Statuto di ARPEA il cui articolo 2 stabilisce che ARPEA provvede, tra l'altro, all'autorizzazione e al controllo dei pagamenti;

considerato che l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni oggetto della presente Deliberazione rientrano nelle competenze istituzionali di ARPEA;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore;

dato atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari complessivamente ad € 255.900,00, trova copertura nella Missione 16, Programma 1, Impegno 7/2019 sul cap. 262963/2018 annualità 2019, di complessivi € 27.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate per € 22.750.543,85 e pertanto risultano disponibili € 4.249.456,15;

vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

visto il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di modificare, per le motivazioni e come indicato in premessa, gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria" sostituendo l'Allegato C alla D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017 con l'allegato A, parte integrante della presente Deliberazione;
2. di integrare la disponibilità finanziaria di € 1.500.000,00, assegnata con D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017 al primo bando dell'Operazione 16.6.1 - Foreste "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria", con un importo complessivo di € 1.500.000,00 € di cui € 646.800,00 di quota UE, € 597.300,00 di quota Stato ed € 255.900,00 di quota regionale, determinando una disponibilità finanziaria complessiva di € 3.000.000,00;
3. di prendere atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) pari complessivamente ad € 255.900,00, trova copertura nella Missione 16, Programma 1, Impegno 7/2019 sul cap. 262963/2018 annualità 2019, di complessivi € 27.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate per € 22.750.543,85 e pertanto risultano disponibili € 4.249.456,15;
4. di dare atto che l'erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni sopracitate rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Disposizioni attuative dell'Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria" del PSR 2014-2020 del Piemonte.

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni regolamentano l'applicazione dell'art. 35 c. 2 lettera h) del Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013 e, nello specifico Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria" del PSR 2014-2020 del Piemonte.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- il Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e nello specifico l'art. 35 c. 2 lettera h);
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;
- gli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014;
- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- la Decisione della Commissione europea C (2015) 7456 del 28 ottobre 2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (di seguito PSR);
- il PSR approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 29 - 2396 del 09.11.2015;
- la decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017 con il testo modificato del PSR 2014-2020 (di seguito PSR);
- la Misura 16 "Cooperazione";
- la Sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali";
- l'operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria;"
- le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate a livello nazionale ai sensi dell'art. 65 comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE.
- la Legge Regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 "Approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei Piani Forestali Aziendali"

3. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

L'operazione si propone di sostenere la cooperazione per l'approvvigionamento di biomassa di origine forestale per la produzione di energia e per i processi industriali al fine di migliorare l'integrazione dei produttori primari nel mercato della vendita dell'energia e incrementare la competitività e la redditività del comparto agricolo e forestale.

L'approvvigionamento dovrà avvenire sulla base di un piano - detto piano di approvvigionamento - e l'aggregazione di soggetti è finalizzata alla valorizzazione della gestione forestale associata attraverso la certificazione di provenienza / sostenibilità ambientale della biomassa e la costituzione di forme di integrazione fra proprietari forestali, imprese boschive, imprese termoidrauliche e di fornitura di servizi energetici (Energy Services Companies) e imprese industriali, in modo da coinvolgere direttamente i proprietari e gli operatori forestali nella produzione e nella vendita dell'energia rinnovabile e nei processi industriali.

Il piano di approvvigionamento (in riferimento alla D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016) delle biomasse forestali contiene le informazioni (anno, periodo di disponibilità, qualità, quantità, provenienza, costo stimato, etc.) relative alla biomassa forestale necessaria per l'alimentazione di impianti per la produzione di energia o di impianti industriali e costituisce la base per gli impegni di tracciabilità e di sostenibilità ambientale delle forniture.

I temi prioritari dell'operazione sono i seguenti, adattati allo specifico contesto forestale e della filiera del legno:

- innovazione, sia attraverso la modalità organizzativa di tipo innovativo insita nell'operazione stessa, sia sostenendo soluzioni di carattere innovativo in particolare riguardo la certificazione della sostenibilità ambientale delle filiere;
- ambiente: privilegiando le iniziative basate sulla gestione forestale sostenibile;
- cambiamento climatico, contribuendo alla sostituzione dei combustibili fossili con una risorsa rinnovabile.

4. RISORSE ECONOMICHE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Operazione 16.6.1 "Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria" è pari a complessivi 3.000.000,00 euro di fondi pubblici.

L'attuazione è prevista mediante un solo bando che utilizzerà l'intera dotazione finanziaria.

Un eventuale secondo bando potrà essere attivato solo a seguito di minori utilizzi o di eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili e che saranno oggetto di specifici provvedimenti.

5. AMBITI DI OPERATIVITA'

L'operazione si propone di far fronte ai fabbisogni F16 (Valorizzare le biomasse di origine agricola e forestale per la produzione di energia rinnovabile), F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali).

Oltre che alla focus area 1B, l'operazione contribuisce prioritariamente alla focus area 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia) e secondariamente alle focus area 1A, 2A e 6B.

6. BENEFICIARI

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due operatori della catena di approvvigionamento della biomassa forestale. I gruppi devono essere di nuova costituzione o devono intraprendere una nuova attività connessa agli interventi sostenuti dall'operazione.

Per la specificità del comparto forestale, rientrano tra i beneficiari i soggetti pubblici o privati proprietari o gestori di boschi, compresa la Regione Piemonte, le imprese di utilizzazione / gestione dei boschi e le imprese che forniscono servizi energetici (ESCO).

Il bando potrà chiarire i requisiti e / o le caratteristiche delle singole categorie e definirà le modalità con cui si esercita la cooperazione.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E INTERVENTI AMMISSIBILI

Il sostegno verrà erogato esclusivamente alle iniziative il cui approvvigionamento è sostenibile in relazione alla provenienza locale della biomassa derivante da superfici forestali gestite in attuazione di un piano forestale.

Le tipologie dei costi ammissibili afferiscono alle seguenti categorie:

1. costo degli studi sulla zona interessata, degli studi di fattibilità e della stesura di piani di approvvigionamento;
2. costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto. L'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
3. costi di esercizio della cooperazione;
4. costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione del piano di approvvigionamento, compresa l'acquisizione di servizi, gli investimenti e gli interventi selvicolturali.

Benchè le attività di approvvigionamento siano connesse alla produzione di energia o a processi industriali, i costi ammissibili riguardano la sola fase dell'approvvigionamento di biomassa forestale.

Per la definizione dell'ammissibilità delle spese, si applicano le specifiche Linee Guida relative allo sviluppo rurale 2014-2020 come approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

8. IMPORTO DEL SOSTEGNO

Il contributo sarà erogato in conto capitale ed è destinato a compensare in tutto o in parte i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'intervento effettuato.

Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzione globale e coprirà tutti i costi, anche quelli che ricadono in altre misure. Per questi ultimi, sarà riconosciuta la massima intensità di aiuto prevista dal PSR per le specifiche misure. Qualora vi siano costi legati alle attività progettuali che non possono essere riconosciuti ai sensi di altre misure del PSR, essi sono sostenuti direttamente all'interno della presente operazione.

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di 5 anni.

L'intensità del sostegno è pari al 100% dei costi relativi ai primi tre punti del paragrafo 7. "CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E INTERVENTI AMMISSIBILI", conformemente ai punti (573) e (323) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01) e pari al 50% dei costi diretti di cui al punto 4 del paragrafo precedente, in conformità ai punti (577) e (710) della disciplina degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c 204/01).

In considerazione del costo stimato per i progetti, del budget disponibile e dell'efficienza del procedimento amministrativo (rapporto fra l'impegno istruttorio e il valore della pratica) le spese ammissibili massime sono così definite:

L'importo massimo del contributo erogabile sarà pari a 500.000,00 € per ogni domanda di sostegno (gruppo di cooperazione).

L'importo minimo della spesa ammissibile per ogni domanda di sostegno (gruppo di cooperazione) è pari a € 100.000,00.

I contributi erogati ai sensi dell'Operazione 16.6.1 non sono cumulabili con altre sovvenzioni europee, statali, regionali o di altri enti pubblici finalizzate allo svolgimento delle medesime iniziative.

I contributi costituenti "aiuto" erogati in attuazione della presente Operazione sono concessi, in alternativa, in conformità ad una delle due seguenti opzioni:

- a) nel rispetto del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 e in conformità alla DGR 43-6907 del 17.09.2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente essere notificate alla UE purchè soddisfino le condizioni stabilite dal suddetto Regolamento, oppure:
- b) nel rispetto dello specifico regime di aiuti SA51792 approvato per la Misura 16 – foreste ai sensi del punto 2.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020" approvati con Decisione C (2014) 204/01 del 01.07.2014.

I bandi indicheranno quale delle due opzioni sarà utilizzata.

9. NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Ogni richiedente può essere presente in soli due gruppi di cooperazione (in riferimento a due domande di contributo diverse) e risultare capofila di una sola domanda di contributo per ogni singolo bando.

10. IMPEGNI

Al momento della presentazione della domanda di sostegno ciascun partner del gruppo di cooperazione deve sottoscrivere degli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto.

Gli impegni minimi essenziali che il bando dovrà prevedere sono i seguenti:

- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati al controllo;
- mantenere la destinazione d'uso per un periodo minimo di 5 anni, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati;
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nel progetto preliminare selezionato.

Il mancato rispetto di tali impegni essenziali provoca la decadenza totale della domanda di sostegno.

Il bando indicherà inoltre ulteriori impegni (accessori) il cui mancato rispetto provoca la decadenza parziale della domanda di sostegno.

11. CRITERI DI SELEZIONE

L'assegnazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di finanziamento delle domande ammissibili e coerenti con gli obiettivi della presente Operazione avviene sulla base dei criteri di selezione di seguito elencati:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
contribuzione dell'operazione ai principi trasversali	qualità della proposta progettuale	0: bassa; 4: sufficiente; 8: buona; 12: discreta; 16: elevata; 20: molto elevata;	20
presenza di impegni alla tracciabilità della provenienza delle biomasse		si = 5 punti	5
presenza di soggetti certificati per la gestione forestale sostenibile		2 punti per soggetto con un massimo di 6 punti	6
estensione della superficie forestale coinvolta		1: meno di 20 ha; 2: da 20 a 50 ha; 3: da 50 a 100 ha; 4: da 100 a 300 ha; 5: oltre 300 ha	5
estensione della superficie forestale coinvolta gestita tramite PFA		0: meno di 50 ha; 5: da 50 a 100 ha; 10: da 100 a 300 ha; 15: oltre 300 ha	15
numero di operatori coinvolti		1 punto per soggetto con un massimo di 4 punti	4
durata degli impegni di approvvigionamento		0: meno di 3 anni; 5: da 3 a meno di 8 anni; 10: oltre 8 anni	10
approvvigionamento di impianti per la produzione di energia qualificati: (a) per potenza < 35kW, ai sensi del DM 186/2017; (b) per potenza >35 kw, ai sensi del DM 16.02.2016 "Conto Termico"		(a) 4 stelle: 5 punti; 5 stelle: 10 punti (b) 5 punti con: 1 - certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5 (solo per impianti potenza fino a 500 kW); 2 - rendimento termico utile (%) non inferiore a $87+\log(PN)$, dove PN è la potenza nominale dell'apparecchio; 3 - emissioni in atmosfera di particolato primario non superiori a 20 mg/Nm ³ per legna e 15 mg/Nm ³ per cippato e pellet (Coeff. premiale Ce 1,2 del conto termico), così come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura indicato in tabella 16 del Decreto; 10 punti con: 1 - certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5 (solo per impianti potenza fino a 500 kW); 2 - rendimento termico utile (%) non inferiore a $87+\log(PN)$, dove PN è la potenza nominale dell'apparecchio; 3 - emissioni in atmosfera di particolato primario non superiori a 15 mg/Nm ³ per legna e 10 mg/Nm ³ per cippato e pellet (Coeff. premiale Ce 1,5 del conto termico), così come certificate da un organismo	10

		accreditato, in base al pertinente metodo di misura indicato in tabella 16 del Decreto;	
coinvolgimento di forme stabili di gestione forestale associata		si = 8 punti	8
approvvigionamento effettuato da forme di cooperazione che vendono direttamente l'energia		si = 8 punti	8
collegamento dell'iniziativa con altre misure / sottomisure di interesse forestale del PSR o del POR FESR su FER - biomasse		0: nessun collegamento - 3: 1 collegamento - 5: piu' collegamenti	5
presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali		2 punto per soggetto con un massimo di 4 punti	4

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 30 punti complessivi.

12. MODALITÀ ATTUATIVE

Coerentemente con i contenuti del PSR ed in conformità alle presenti disposizioni attuative, il Settore Foreste provvede alla stesura di appositi bandi pubblici e alla loro approvazione con Determinazione Dirigenziale.

Il bando pubblico sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

In relazione ai due bandi previsti nel periodo di programmazione, qualora si rendessero disponibili risorse derivanti da rinunce, revoche o economie, esse saranno utilizzate per il finanziamento di eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

L'avvio delle iniziative è vincolato al rispetto delle previsioni economiche e delle tempistiche del PSR.

Il Settore Foreste, nei propri atti, potrà indicare anche le eventuali strutture coinvolte nelle fasi di istruttoria delle domande di aiuto e pagamento e di controllo amministrativo e tecnico.

Il bando pubblico dovrà fissare almeno:

- le modalità per la presentazione della domanda;
- le procedure generali per l'istruttoria delle domande di aiuto;
- le modalità per la presentazione delle domande di pagamento;
- le procedure per l'istruttoria delle domande di pagamento;
- le modalità per la presentazione di eventuali proroghe e varianti;
- le modalità di erogazione del contributo;
- i casi di decadenza;
- le modalità di partecipazione del beneficiario all'iter della domanda;
- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi e tecnici;
- le riduzioni e sanzioni;
- le indicazioni di dettaglio per determinare l'ammissibilità degli interventi e il calcolo dei punteggi attribuiti tramite i criteri di selezione.

13. MONITORAGGIO, CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Il Settore Foreste, effettua i seguenti controlli ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809 del 17.07.2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013:

- amministrativo, sul 100% delle domande di pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo dai beneficiari e necessari all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
- in loco su un campione minimo del 5% della spesa ammessa a finanziamento;
- in situ, finalizzati a vigilare sulla regolare realizzazione degli investimenti.

Ulteriori specifici controlli possono essere previsti nei manuali procedurali ARPEA.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione dell'attività autorizzata e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza; è altresì responsabile di ogni altra dichiarazione sostitutiva resa nel corso di realizzazione dell'attività.